Tutte le novità del decreto fiscale approvato definitivamente dal Senato



SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,
il 17 dicembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Con 166 voti favorevoli, 122 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo **approvando definitivamente** il Ddl n. 1638, collegato alla manovra finanziaria, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Il testo del decreto legge "*convertito*" è suddiviso in 5 Capi. **I primi quattro contengono norme di natura tributaria**, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Le norme del **Capo I** (articoli da 1 a 23), inseriscono disposizioni che:

- introducono il **divieto di utilizzo della compensazione**

da parte dell'accollante, nel caso di accollo di debiti di imposta altrui (articolo 1);

- **inibiscono l'utilizzo delle compensazioni** ai destinatari di provvedimenti di **cessazione della partita IVA** ovvero di **esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie** (articolo 2);
- modificano i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle **dichiarazioni relative alle imposte dirette**, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR (articolo 3);

Nel corso della conversione in legge sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni per **mancata esecuzione di deleghe di pagamento:** in luogo dell'importo fisso, previsto dal testo originario del decreto-legge (pari a 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita), con le **novelle introdotte dalla legge di conversione** è stato modificato in una **sanzione** parzialmente **proporzionale: 5 per cento dell'importo** fino **a 5.000 euro** e **a 250 euro per importi superiori a 5.000** per ciascuna delega non eseguita.

- introducono l'obbligo per il committente di **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici – **obbligate a rilasciarla** – **copia delle deleghe** di pagamento relative al versamento delle **ritenute** ai fini del **riscontro dell'ammontare** complessivo degli importi versati dalle imprese (articolo 4 modificato dalla legge di conversione);
- stabiliscono che il **committente è tenuto a sospendere il pagamento** dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di **mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti** (articolo 4 modificato dalla

legge di conversione);

- estendono l’inversione contabile in materia di Iva (***reverse charge***) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente** (articolo 4 modificato dalla legge di conversione).

Riguardo la **filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici**, il decreto-legge, ora convertito in legge, nello stesso **Capo I** contiene norme volte a **limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d’intento per la non applicazione dell’IVA**, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, **a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL** per la gestione dei prodotti energetici, nonché a **trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti** e l’ammontare dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali.

Nel decreto trova, inoltre, spazio:

- l’**estensione anche ai soggetti privati della trasmissione di dati**, per poter usufruire della non applicazione dell’IVA nel caso di **acquisto intracomunitario di veicoli** (articolo 9);
- **l’ampliamento dell’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso**, con l’**estensione a tutti i tributi**, inclusi quelli **regionali e locali**, di alcune **riduzioni sanzionatorie**, in precedenza riservate ai

casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise (articolo 10-*bis* introdotto dalla legge di conversione);

- la modifica della tassazione dei redditi di capitale da ***trust* stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata ai fini IRPEF**, nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del *trust* (articolo 13);
- la modifica dei **criteri per gli investimenti** destinati ai **piani di risparmio a lungo termine – PIR** costituiti **a decorrere dal 1° gennaio 2020** (articolo 13-*bis* introdotto dalla legge di conversione);
- l'**estensione** delle maggiori agevolazioni disposte dal cosiddetto decreto *crescita* (decreto-legge n. 34 del 2019) per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo di operare per i lavoratori che si ritrasferiscono nel Paese dal 2020), purché risultino beneficiari potenziali del regime per i lavoratori impatriati (articolo 13-*ter* introdotto dalla legge di conversione);
- la possibilità alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni e limiti, **di utilizzare i dati contenuti nei *file* delle fatture elettroniche** (articolo 14);

Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto il comma 5-*quater* nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, al fine di specificare che per **gli organismi di informazione per la sicurezza** (DIS, AISE e AISI) resta ferma l'applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*), anche in materia di fatturazione elettronica.

- la proroga al 2020 l'**esenzione (divieto di emissione) dalla fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche** (articolo 15);
- l'avvio della **predisposizione** da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle **bozze precompilate dei registri IVA** nonché **delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche** e la messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021 della bozza della **dichiarazione annuale dell'IVA** (articolo 16);

Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto il comma 1-*bis* al fine di disporre che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo** al trimestre di riferimento. La norma pertanto modifica **i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali**

- la disposizione, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate e introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta (articolo 16-*bis* introdotto dalla legge di conversione);
- l'autorizzazione all'Agenzia delle entrate, ad

espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 16-*ter* introdotto dalla legge di conversione);

- la misura che consente all'Amministrazione Finanziaria di comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni e degli interessi **in caso di mancato versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** (articolo 17);

Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto il comma 1-*bis* al fine di consentire, nel caso in cui gli **importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro**, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con **due versamenti aventi cadenza semestrale,** di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

- la progressiva **riduzione della soglia per l'uso del contante** che, dagli attuali 3000 euro è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).

Vengono, infine, escluse dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e sono previsti premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. In particolare, l'articolo 19 esclude dal reddito imponibile le vincite della lotteria

degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. L'articolo 20, integralmente sostituito nel corso della conversione in legge, prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. **L'istituzione della lotteria degli scontrini viene inoltre posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020**.

Con una **modifica introdotta** nel corso della conversione in legge, si stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che gli esercenti che svolgono **attività di commercio al minuto o attività assimilate**, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri **mediante i sistemi di incasso** che utilizzino mezzi di **pagamento elettronico**, quali carte di credito o di debito (articolo 21, comma 1-*bis*).

L'articolo 22 introduce, infine, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Il credito d'imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Sono quindi dettate le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori che mettono a disposizioni

i sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Un provvedimento della Banca d'Italia individuerà le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate.

Sulla **materia dei giochi** interviene il **Capo II** del decreto (articoli da 24 a 31), il quale, in particolare: proroga rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi *amusement with prizes* – AWP di vecchia generazione, nonché il termine per la dismissione dei medesimi apparecchi (articolo 25); **aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento**, fissata al **23 per cento per le *new slot* e al 9 per cento per le *videolottery*** (articolo 26); istituisce il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico** (articolo 27) e vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28); autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di **agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedirne l'esercizio abusivo e contrastare l'evasione fiscale** (articolo 29); vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali nei quali sia offerto gioco pubblico (articolo 30); affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva (articolo 31).

Con il **Capo III** del provvedimento (articoli da 32 a 38) sono introdotte ulteriori norme fiscali, miranti tra l'altro a:

- limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti da IVA, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia del marzo 2019, **specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1** e facendo salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente (articolo 32);
- eliminare la cessione di **piattaforme di perforazione** dalle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, le quali non rientrano nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 32-*bis* introdotto dalla legge di conversione);
- applicare **l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento** per i **prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili** e per le **coppette mestruali dal 1° gennaio 2020** (articolo 32-*ter* introdotto dalla legge di conversione);
- chiarire il regime fiscali dei **dividendi corrisposti alle società semplici**, introducendo il principio di tassazione **per trasparenza** in capo ai **soci**. Di conseguenza il **regime fiscale applicabile a tali dividendi** segue la **natura giuridica** dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d'impresa e soggetti IRES (articolo 32-*quater* introdotto dalla legge di conversione);
- disporre l'esenzione dall'**IVA dei contributi a fondo**

perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di **urbanizzazione primaria e di allacciamento** da parte degli assegnatari di aree destinate all'**edilizia abitativa agevolata** (articolo 32-*quinquies* introdotto dalla legge di conversione);

- differire al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania (articolo 33);
- prorogare al 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso (articolo 34);
- ampliare la deducibilità IRES degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (articolo 35);
- consentire la definizione, con la restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti, del contenzioso riguardante il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001 (articolo 36);

Nel corso della conversione in legge è stato introdotto il comma 6-*bis*, il quale dispone che – nei casi in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il relativo pagamento transattivo di cui al comma 2, il **Gestore dei servizi energetici – GSE non applica le decurtazioni degli incentivi** di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

- posticipare al 30 novembre 2019 il termine per il

versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, cd. rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali (articolo 37);

Nel corso della conversione in legge:

- è stato **inserito un comma 1-*bis***, che estende al **2019 e al 2020** le norme che consentono la **compensazione** delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai **carichi affidati** agli Agenti della riscossione **entro il 31 ottobre 2019**;
- **sono stati introdotti due ulteriori commi,** per **riordinare** la disciplina generale degli **interessi** per il versamento, la riscossione e i rimborsi **di tutti i tributi**. Tali interessi sono fissati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento.

- istituire l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dal 2020, con base imponibile potenziale ridotta al 20 per cento e aliquota al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato e i comuni interessati (articolo 38);
- modificare la disciplina del **tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambient**e, tributo destinato a province e città metropolitane. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. La norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati

purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione (Articolo 38-*bis* introdotto dalla legge di conversione);
- introdurre l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (Articolo 38-*ter* introdotto dalla legge di conversione).

Il **Capo IV**, costituito dal solo articolo 39, **inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità**; si introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca *allargata*). Viene modificata anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio di tali persone giuridiche. **L'efficacia di tali disposizioni è posticipata alla conversione in legge del decreto-legge. Nel corso della conversione in legge, l'inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza**, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata; è stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è stato ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

Con il **Capo V** (articoli da 40 a 60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Tra l'altro il Capo V:

- dispone che nei comuni capoluogo di provincia che

abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo vigente di 5 euro) (comma 1-*bis* dell'articolo 46);

- **prevede che le agevolazioni per l'acquisto di dispositivi anti abbandono di bambini nei veicoli chiusi siano concesse anche nella forma di contributo** e rinvia al 6 marzo 2020 le sanzioni per la mancata installazione nei veicoli di seggiolini antiabbandono di bambini (articolo 52);
- estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già prevista per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (comma 5-*ter* dell'articolo 53);
- introduce l'IVA *super* ridotta al 4 per cento per la vendita di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica (comma 1) a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, non vedenti, sordomuti e ai loro familiari e per le prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli, nonché l'esenzione dall'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro per i predetti veicoli (articolo 53-*bis* introdotto dalla legge di conversione);
- **modifica i versamenti della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti ISA** e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale (articolo 58).

Di seguito, il *link* al testo del disegno di legge n. 1638, approvato dal Senato della Repubblica, il 17 dicembre 2019, recante: *Conversione in legge, con modificazioni, del*

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili